

## **Il dolo eventuale entra negli infortuni mortali sul lavoro: un principio “rivoluzionario” applicabile in ogni altro settore**

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci*

Il dolo eventuale, “nuova” frontiera per una evoluzione e modernizzazione di principi (aderenti alla realtà dei tempi e delle cose che cambiano). Un principio antico, spesso sottovalutato e spesso snobbato, ma che la giurisprudenza sta finalmente rivalutando e “riscoprendo” con un (faticoso) percorso di civiltà giuridica che consente di superare ed azzerare lo stato di apatica routine e di arcaica concettualità giuridica con il quale fino ad oggi sono state affrontate molte realtà illegali.

Stiamo oggi finalmente assistendo ad un guizzo di coraggio istituzionale che adegua la norma ai tempi ed alla realtà concreta delle cose quotidiane, uscendo fuori dagli standardizzati ed asettici *clichè* di lettura ed applicazione della norma che molti fino ad oggi hanno seguito nell'individuare la colpa (e cioè una mera “imprudenza” o “negligenza”) in comportamenti che solo un retaggio di anacronistica lettura delle norme senza connessioni vitali con i tempi cambiati può considerare ancora reati – appunto – colposi.

Non abbiamo difficoltà a scriverlo: noi siamo da sempre sostenitori dichiarati (e spesso contestati) del dolo eventuale in alcuni casi di delitti nei diversi settori del nostro attuale vivere sociale, naturalmente se ne ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi, nel senso che è a nostro avviso ormai necessario – per adeguare il diritto alla realtà dei tempi – superare la antica ed anacronistica equazione in base alla quale tutto ciò che non è palesemente improntato a dolo “classico” e diretto deve essere necessariamente un reato colposo. Questa tinteggiature a colori netti (o è bianco oppure è nero) non ci ha mai convinti. Esiste tra questi due concetti una zona grigia, difficile ma diffusa, in base alla alcune azioni che – storicamente per prassi – sono considerate di tipo colposo devono invece essere inquadrare nel concetto di dolo eventuale.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - febbraio 2011 - [www.dirittoambienteditzioni.net](http://www.dirittoambienteditzioni.net)): “ (...) Il dolo eventuale oggi è la “riscoperta” ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali. Anche il campo tragico delle morti conseguenti a gravissimi infortuni sul lavoro sta vedendo un nuovo e coraggioso approccio della magistratura in relazione a prime ipotesi di contestazione di omicidio volontario in luogo di omicidio colposo a carico dei responsabili sempre sul presupposto della

---

contestazione del dolo eventuale. Ma si pensi anche ad altri casi come ad esempio il lancio di sassi dal cavalcavia o l'uso indiscriminato di armi con un incidente mortale conseguente.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali.

Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che - da tempo - ci stiamo battendo per promuovere l'applicazione del principio del dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell'inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste coraggiose innovazioni varate dalla magistratura vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell'elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l'organo di polizia giudiziaria in tutti i reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali, debba "limitarsi a riferire al PM quello che vede e rileva oggettivamente senza prendere posizione". Si contesta infatti il principio - da noi, invece, sempre sostenuto - in base al quale una volta accertato il reato l'operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all'approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene - infatti - in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell'elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l'operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato in relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito.

Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l'onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto l'avventura di seguire delle mie relazioni sul tema "tecnica di polizia giudiziaria ambientale" e contestualmente in ogni mia pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione all'approfondimento e alla descrizione dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi solo ad approfondire e disquisire sull'altra metà del reato e cioè sull'elemento oggettivo.

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio agli interlocutori, ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell'arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l'operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o - meglio ancora - del giudice del dibattimento.

In realtà l'approfondimento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là di casi emblematici di cronaca. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione. E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all'evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse. (...)"

Nel febbraio 2011 abbiamo salutato con particolare favore la sentenza della Cassazione Penale che per la prima volta ha applicato il dolo eventuale a carico del responsabile di un incidente stradale mortale che si era posto alla guida ubriaco; una sentenza che – come spesso accade – ha scritto una pagina di svolta giurisprudenziale importante nel campo del dolo eventuale e degli “incidenti” (leggi adesso: *omicidi volontari*) stradali. Una svolta che – abbiamo scritto nel commento a suo tempo pubblicato su questa testata on line - “dovrà necessariamente destare un effetto di risveglio culturale e di principio, e di modernizzazione e razionalizzazione della applicazione delle norme da parte di tutti” rilevando che “questa sentenza è importantissima anche per la sua portata di principio generale perchè, pur derivando naturalmente da un caso di omicidio stradale, contiene svolta epocale di ordine trasversale per tutti gli altri casi di fattispecie penale entro i quali si continua a voler qualificare come “colposi” (da prontuario) eventi delittuosi che invece solo a tutti gli effetti da “dolo eventuale”.”

E così è stato. Oggi – infatti - la sentenza della Thyssen Krupp che riconosce il dolo eventuale per la morte di diversi operai durante un incidente sul lavoro, al di là del caso specifico e degli eventi tragici connessi, rappresenta una pronuncia giurisprudenziale veramente epocale e da oggi in poi le conseguenze di principio saranno applicabili in tutto il sistema di prevenzione antinfortunistica in ogni settore. Verrà, dunque, potenzialmente rivista in modo totale ogni regola di approccio rispetto ai grandi infortuni, soprattutto quelli mortali. In qualunque campo. Ed è questo – sotto il profilo giuridico – la vera portata “rivoluzionaria” di tale pronuncia.

Infatti il carattere epocale di tale sentenza va ricercato nel fatto che, pur essendo naturalmente una pronuncia derivante dal caso specifico dell'incidente mortale accaduto a Torino, il principio giuridico che è stato applicato sul dolo eventuale in relazione a questo infortunio mortale sarà naturalmente estendibile potenzialmente ad altri eventi mortali derivanti da violazioni alla normativa antinfortunistica.

Si potrà infatti applicare questo principio, valutato naturalmente caso per caso la dinamica e le singole responsabilità, in ogni tipo di azienda ed anche nei cantieri edili ove non vengano puntualmente rispettate le regole a tutela della sicurezza dei lavoratori. È dunque una svolta straordinaria nel campo della prevenzione e della repressione delle violazioni in materia antinfortunistica ed a tutela della salute e della vita dei lavoratori.

Non si tratta di medie questioni filosofico-giuridiche, ma si tratta di qualcosa che riguarda tutti coloro che lavorano e vale la pena spendere qualche parola per cercare di capire meglio perché questa sentenza è veramente innovativa e per capire il concetto di "dolo eventuale" al quale giustamente gli organi di stampa hanno riservato tanta importanza in queste ore.

Va considerato che fino ad oggi gli infortuni sul lavoro, come molte altre realtà del nostro vivere sociale (come incidenti stradali, incendi boschivi...) sono stati considerati nella maggior parte dei casi come eventi colposi. Eventi derivati cioè da una imperizia o da una imprudenza del soggetto responsabile e dunque soggetti a reati di tipo colposo; certamente illeciti penali, ma con un profilo deterrente e soprattutto sanzionatorio di più modesta portata. Spesso non al passo con i tempi e le evoluzioni delle dinamiche sociali.

Il dolo eventuale, invece, è un principio molto più impegnativo sotto il profilo delle previsioni sanzionatorie e verso le dinamiche di approccio rispetto a questi fenomeni. Vediamo in modo modestamente semplificato di cosa stiamo parlando.

Un evento illecito si dice colposo quando il soggetto responsabile non vuole l'evento finale (infortunio mortale, incidente mortale, disastro ambientale da incendio boschivo devastante) ma con un comportamento imprudente e negligente, e comunque in violazione delle regole di settore, accetta il rischio che quest'evento si possa compiere. Sottolineo: il rischio, perchè in tale caso non vi è la certezza che tale evento si compia.

Con il dolo ordinario, invece, il soggetto vuole raggiungere proprio quell'obiettivo specifico, si prefigge di raggiungere quell'evento in modo diretto. Dunque, il dolo (che prevede reati straordinariamente più gravi) non sarebbe mai applicabile nei casi di infortunio sul lavoro in quanto appare logico che nessun titolare di azienda opera con il fine diretto di arrecare un danno, addirittura mortale, ad un dipendente. E dunque fino ad oggi è stato assolutamente impensabile parlare di "omicidio volontario" in materia di infortuni mortali sul lavoro.

Ma c'è un principio giuridico, antico e sostanzialmente quasi mai applicato nel nostro sistema giuridico nei diversi campi, e mai applicato certamente nel campo degli infortuni sul lavoro, che riguarda il dolo eventuale. Si tratta, per dire le cose in modo semplice, di una via di mezzo tra la colpa e il dolo vero e proprio. Infatti, il dolo eventuale si trova sostanzialmente a metà strada tra questi due concetti. Perchè come nella colpa, il soggetto responsabile non vuole l'evento (a differenza dal dolo ordinario nel quale il soggetto invece vuole specificamente l'evento), ma al contrario della colpa, dove l'evento in questione è aleatorio (probabile ma non certo), qui accetta non soltanto il rischio che l'evento si verifichi ma ha la pratica certezza che tale evento – anche se non voluto – si andrà a verificare. Ed allora ne risponderà a titolo doloso. Con uno scatto di sanzioni rilevantissimo. E se si tratta di evento mortale, si passa dall'omicidio colposo e quello doloso.

Infatti in questo caso non si accetta solo il rischio che l'evento si potrà (forse) verificare, ma si ha la coscienza della pratica e realistica certezza del verificarsi dell'evento il quale, pur non voluto, andrà comunque a concretizzarsi grazie al suo comportamento. E diversamente non potrà essere.

Per entrare in un campo dove è più semplice illustrare il tema, e dove è già stato applicato il dolo eventuale, aggiornando le regole giuridiche rispetto ai tempi moderni, possiamo citare l'esempio dei massi gettati da un cavalcavia sulle macchine in corsa. Fino a qualche tempo fa tale tipo di reato era "sottoconsiderato", quasi a livello di gioco o comunque di fatto colposo. Poi si è iniziato a ragionare in tema di dolo eventuale. Infatti il soggetto che sul cavalcavia prende un masso, si posiziona per lanciarlo verso il parabrezza e contro l'autista dell'auto che sta transitando in quel momento nella strada sottostante, certamente non vorrà magari come intenzione provocare la morte di quel soggetto, perché il suo scopo è un "gioco" ed un "divertimento"; ma è logico che egli è ben consapevole che - pur essendo il suo fine quello di "giocare", l'evento derivante dal suo comportamento illegale non potrà che essere in questo caso la morte del soggetto che si trova alla guida dell'autoveicolo. Quale altra conseguenza prevede infatti che potrebbe derivare da tale azione che cerca di colpire in modo specifico l'autista in corsa con un grande masso? L'evento morte può dirsi probabile ed aleatorio, incerto, non prevedibile? Oppure deve considerarsi realisticamente previsto e prevedibile come certo, anche se non specificamente voluto?

Analogo concetto è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione in materia di investimenti mortali ad opera di soggetti ubriachi e drogati al volante. Ricorderete certamente una sentenza di alcuni mesi fa della Suprema Corte, dove dopo ampio dibattito in primo e secondo grado di giudizio, il soggetto che si trovava alla guida di una autovettura ubriaco e drogato ha travolto, passando un semaforo rosso a tutta velocità, due ragazzi uccidendoli sul colpo. Ora, per semplificare il ragionamento, l'incidente stradale mortale è stato sempre classificato di regola come colposo in quanto certamente chi si pone alla guida di un'autovettura non vuole mai raggiungere l'evento di uccidere qualcuno attraverso il suo comportamento al volante. Dunque violando una norma del codice della strada che impone limiti di velocità, per imprudenza e negligenza in modo non volutamente diretto investo ed uccido il pedone che mi passa all'improvviso davanti sulle strisce pedonali. Questi sono stati sempre fino ad oggi gli omicidi colposi da incidente stradale. Oggi - però - stante le evoluzioni delle dinamiche sociali si inizia a ragionare in alcuni casi in modo diverso. Perché si è ritenuto che non può considerarsi solo semplice imprudenza o negligenza il comportamento di un soggetto che, pienamente cosciente, e nella consapevolezza di quello che sta per fare e poi andrà a commettere, volontariamente si ubriaca fino all'inverosimile e contemporanea si droga, poi si mette alla guida di un'autovettura ed a velocità pazzesca si getta come un proiettile animato all'interno di una città. È inevitabile che pur non volendo tale soggetto uccidere nessuno in modo particolare, deve necessariamente avere coscienza che l'evento morte di un passante o comunque di un altro soggetto alla guida di altro veicolo non sarà semplicemente probabile o aleatorio, ma è certo a causa del suo comportamento.

Analogo discorso, per citare altro esempio, per gli incendi boschivi, troppo spesso in passato frettolosamente liquidati come colposi e dovuti cioè solo a imprudenza e negligenza. Da alcune estati si comincia invece a ragionare nel senso che se un soggetto in pieno ferragosto, in condizioni meteorologiche con specifica umidità, sottovento ed a temperature elevatissime, viola specificamente ogni regola giuridica e materiale in materia di prevenzione degli incendi, ed in pieno bosco dà fuoco alle proprie sterpaglie, non può non prevedere in modo realistico che il fuoco scappandogli di mano provocherà un evento devastante anche con conseguenze assolutamente irreparabili. Quindi già da alcuni anni alcuni soggetti, in passato ritenuti erratamente responsabili colposi di incendi boschivi, sono stati invece arrestati per incendio doloso sotto l'accusa di dolo eventuale.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): “ (...) Non vi è dubbio, che le norme vanno applicate - e soprattutto interpretate - con una visione che deve essere realisticamente al passo con i tempi e tenere in considerazione l'evoluzione sociale, culturale e dei connotati dei crimini che si va a affrontare. Certamente quarant'anni fa un'azione di rapina con siringa era un evento delittuoso che poteva e doveva essere letto e interpretato nel contesto del reato di rapina previsto dal codice penale in modo ben diverso da come può e deve esserlo oggi, stante il forte aumento delle potenzialità offensive della siringa contenente sangue affetto da Aids: nel codice penale la norma è rimasta la stessa, ma le condizioni storico-sociali e criminali di fondo sono radicalmente cambiate. Lo stesso si può dire per diversi crimini ambientali: in primo luogo gli incendi boschivi.

Riteniamo che i reati connessi ai crimini di incendio boschivo nell'ultimo quarto di secolo abbiano subito una evoluzione profonda e radicale, talchè oggi non è certamente più possibile affrontare a livello interpretativo ed applicativo questo tipo di grave delitto basandoci sulle logiche e sui principi di qualche decennio fa. Va rivista non soltanto la giurisprudenza, ma anche la metodologia di approccio concettuale giuridico verso tale tipo di crimine. Tutte le variabili impazzite che si sono innestate su questo fenomeno delittuoso hanno completamente stravolto le dinamiche di lettura e di applicazione dei principi giuridici storici connessi, fino al punto di rendere realistico - ed a nostro avviso ormai irrinunciabile - un criterio di nuova lettura non soltanto degli aspetti oggettivi di tale reato, ma anche e soprattutto degli aspetti soggettivi connessi al confine tra incendi boschivi colposi ed incendi boschivi dolosi, nonché i criteri interpretativi connessi al tentativo ed agli atti preparatori.

Il nostro modesto pensiero è che la violenza e la capacità quasi paraterroristica di questi fenomeni criminali - che oggi non soltanto distruggono in modo inesorabile straordinarie aree di patrimonio naturale ma fanno strage di persone e di beni patrimoniali - hanno creato un nuovo fenomeno delittuoso i cui connotati vanno riletti ed esaminati per adeguare la norma (e soprattutto l'iter interpretativo della norma) alla vera evoluzione delle strategie criminali connesse. Altrimenti, si rischia di restare sul piano meramente teorico, continuando ad applicare principi desueti e storicamente inutili per contrastare fenomeni che hanno subito una evoluzione genetica ed una metamorfosi comportamentale e di attuazione profonda e radicale.

In questo contesto un segnale forte e significativo è pervenuto dalle nuove strategie di approccio investigativo varate dalle Corpo Forestale dello Stato.

Infatti, le nuove strategie investigative per il contrasto ai crimini incendiari sono state al centro della giornata di lavoro del 30 luglio 2008 presso l'aula magna della Scuola del CFS di Cittaducale, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, e del Capo del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone.

Diversi i temi al centro del seminario: dalla definizione del fenomeno degli incendi boschivi quale crimine incendiario, al rafforzamento degli strumenti giuridici per renderli sempre più attuali rispetto all'evoluzione dei crimini incendiari nelle loro diverse forme, fino al potenziamento dell'attività investigativa e di repertazione sul

D'altra parte incursioni del dolo eventuale nella normativa ambientale sono già storicamente consolidate, grazie ad un approccio intelligente ed innovativo di diversi organi di PG e di magistrature attente, come ad esempio per l'importantissimo "reato satellite" di danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale applicato all'inquinamento idrico. Un delitto che da oltre trent'anni è l'unica e valida norma da utilizzare per il contrasto a grandi crimini di inquinamento idrico con danni pesantissimi per l'ambiente e la salute pubblica.<sup>3</sup>

---

luogo. Le nuove strategie operative sono un sostegno tecnico scientifico per il personale del Corpo forestale dello Stato. Fondamentale, in tal senso, è stato il contributo del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del CFS che ha avuto lo scopo di analizzare le maggiori criticità giuridiche e procedurali del sistema antincendio boschivo al fine di individuare le azioni investigative più idonee per aumentare i livelli di efficienza delle attività di indagine di polizia giudiziaria. L'elaborato del Centro è stato poi recepito dal Capo del Corpo Forestale dello Stato in una circolare trasmessa a tutto il personale operante sul territorio per la pratica applicazione dei principi giuridici e procedurali elaborati in detto documento e nella giornata di lavoro presso la Scuola tutti i temi sono stati affrontati ed illustrati ai dirigenti locali del CFS. In tale contesto, particolarmente significativa appare la parte del documento strategico che riguarda il concetto del dolo eventuale applicato al campo degli incendi boschivi, come nuova e coraggiosa linea guida per tutto il personale del Corpo. Una linea guida che - attese le nuove casistiche giurisprudenziali che stiamo registrando in queste ultime settimane in relazione ai delitti in materia di incidenti stradali mortali ed infortuni sul lavoro - ci sembra perfettamente in linea con le linee interpretative della magistratura di merito in rapida evoluzione verso alcune tipologie di delitti a forte e grave allarme e danno sociale. (...)".

<sup>3</sup> Dal volume **Scarichi & "Scarichi" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - gennaio 2011 - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): " (...) Il reato di danneggiamento è applicabile a tutti i casi di inquinamento senza nessuna distinzione ed è concorrente o alternativo agli illeciti del decreto in esame; si può in pratica inviare una denuncia per il danneggiamento anche senza aver potuto raggiungere la prova del superamento delle tabelle del D.Lgs. n. 152/06 parte terza. Anche il depuratore comunale ove determini uno stato di palese inquinamento del corso d'acqua nel quale riversa i liquami di scarico è soggetto alla denuncia per detto reato. E questo indipendentemente dalla disciplina del decreto di settore. Inoltre, se trattasi di acque soggette a vincolo paesaggistico-ambientale si può procedere anche per il conseguente reato di violazione del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D. Lgs. n. 42/04 ove lo stato di inquinamento sia tale da far apparire ben visibile uno stato di alterazione sotto il profilo paesaggistico e/o ambientale. Anche in tal caso assicurare la prova del reato è molto più semplice perché valgono gli stessi principi illustrati per il reato di danneggiamento. Va sottolineato che per il reato di danneggiamento trattandosi di un reato-delitto si deve provare il dolo (eventuale) e non è sufficiente la colpa (come nei reati-contravvenzione del D. Lgs. n. 152/06 parte terza). Ma la Cassazione esamina anche questo principio e conferma che è sufficiente il dolo eventuale. Cosa significa questo in termini concreti? Il dolo in senso stretto presupporrebbe che il titolare dello scarico abbia l'intenzione diretta e specifica di danneggiare il corso d'acqua. E ciò è innaturale. Ma certamente se il titolare, pur non volendo espressamente operare questo danneggiamento, accetta non il rischio che il danno si verifichi (come nella colpa) ma, stante le modalità del fatto, ha coscienza che il danno medesimo inevitabilmente si verificherà con certezza, allora il dolo eventuale determina la sussistenza del reato. (...)".

Su questa scia pregressa si inserisce oggi la sentenza in commento, con una portata certamente molto più rilevante come principio generale. Perché per la prima volta il dolo eventuale, fino a oggi timidamente applicato in altri campi, entra prepotentemente a tutto piede nel settore degli infortuni sul lavoro.

Il concetto è assolutamente uguale. Fino ad oggi qualsiasi comportamento dell'imprenditore che non ha ottemperato alle regole antinfortunistiche, e questo al di là del caso specifico della sentenza in esame, è stato ritenuto solo fonte di reati colposi. Da oggi nei casi più gravi potrà essere invece applicato il dolo eventuale e l'evento mortale conseguente considerato come connesso a tale maggiore gravità sanzionatoria.

La sentenza in questione è di primo grado e si devono comunque attendere gli altri successivi stadi di giudizio per poter dare una valutazione definitiva sull'evento storico specifico; ma al di là del caso concreto, va valutato il principio generale di politica giudiziaria di questa pronuncia che è invece potenzialmente ormai applicabile anche in altri settori.

E dunque da oggi l'omettere di adottare cautele specifiche mirate, e quindi provocare in qualche modo un grave infortunio sul lavoro con morte dei dipendenti, non sarà più solo e sempre automaticamente reato colposo ma – secondo i casi specifici e le singole dinamiche – potrà essere considerato come reato doloso (con dolo eventuale).

Per andare sulle cose concrete, e per citare un esempio ulteriore, possiamo pensare ai cantieri edili. Fino ad oggi qualunque tipo di violazioni in materia di cantieristica edile, anche nei casi di massima gravità, portava ad un reato colposo (anche in casi mortali).

Applicando ora questa nuova sentenza in materia di cantieristica con gravi violazioni della normativa antinfortunistica, potremmo argomentare che in caso di costruzioni importanti, laddove sulle impalcature il titolare dell'impresa scientificamente ometta di apportare tutte le cautele tecniche come parapetti ed altro sistemi doverosi per evitare che in caso di incidente l'operaio cada da alcuni piani di altezza, ove il dipendente precipiti da rilevante altezza con conseguente morte, in questo caso è verosimile che il principio stabilito in questa sentenza possa essere applicato e, quindi, il titolare potrà essere chiamato a rispondere di omicidio doloso con dolo eventuale.

D'altra parte, se si pone un operaio edile al quinto o sesto piano di un'impalcatura con il vuoto di sotto, senza alcuna protezione, senza alcun parapetto ed alcuna altra misura di sicurezza, quale evento posso prevedere che accadrà se lui cade dall'impalcatura? Sarà probabile o aleatorio il fatto che morirà, o la morte devo prevederla praticamente come certa perché da tale altezza e con tale violazione totale di ogni misura di protezione non potrà che derivare comunque inevitabilmente quell'evento mortale, anche se certamente da me non voluto?



Una prassi ormai arcaica ci ha abituati a considerare troppi reati, dall'omicidio stradale al crimine di incendio boschivo, come connotati da un elemento soggettivo automaticamente ascrivibile a colpa, seguendo metodi di routine sempre fedeli a se stessi, evitando di soffermarsi invece su un approfondito esame degli elementi psicologici del reato, come del resto il diritto penale prevede e pretende.<sup>4</sup>

Dunque, nei prossimi mesi ci saranno certamente evoluzioni applicative di giurisprudenza in diversi settori in conseguenza di tale sentenza, e molto dipenderà anche dai controlli che dovranno essere certamente e proporzionalmente più serrati ed accurati, superando arcaici criteri di accertamento standardizzato e valutando bene caso per caso i fatti, le dinamiche il dolo e la colpa. Una strada nuova a livello giuridico è aperta. Ne resta un'altra da aprire: quando – come in alcuni casi ed in alcune aree del nostro Paese – i controlli sono rari o addirittura assenti, o comunque non approfonditi, sussiste una responsabilità concorsuale in caso di eventi mortali che potevano essere evitati? Anche su questo punto i principi antichi meritano un aggiornamento alla realtà dei tempi e delle evoluzioni dei fatti e delle dinamiche sociali.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 25 aprile 2011*

---

<sup>4</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): “ (...) Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattimento, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo. L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa. Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale (...)”.